

Legge regionale 08 novembre 2021 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2018)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), è inserita la seguente:

<<b bis) accompagnare i minori nel loro processo di scoperta e di crescita dell'ambiente e del territorio in cui vivono attraverso attività ludiche e formative quali i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nonché fornire ad adulti e anziani esperienze e forme di benessere personale e relazionale.>>.